

*Parte C: recupero di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale*

Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che i fornitori del servizio universale designati siano indennizzati per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri devono provvedere affinché essi siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari comportano per quanto possibile distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare meccanismi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e sulle uscite delle imprese.

L'organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e provvedere alla supervisione del trasferimento delle somme dovute alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.»;

26) L'allegato diventa l'allegato II.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, i seguenti Stati membri possono posticipare l'attuazione della presente direttiva fino al 31 dicembre 2012 al fine di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale:

- Cipro
- Grecia
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Polonia
- Repubblica ceca
- Romania
- Slovacchia
- Ungheria.

Detti Stati membri possono decidere di attuare la presente direttiva in una fase precedente.

2. Gli Stati membri in questione notificano alla Commissione che confermano la loro intenzione di avvalersi del termine di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 27 agosto 2008.

3. Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati entro il 31 dicembre 2012 possono, tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012, rifiutarsi di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 97/67/CE, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 20 febbraio 2008.

*Per il Parlamento europeo*  
Il presidente  
H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*  
Il presidente  
J. LENARČIČ